

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA
PROTOCOLLO GENERALE

20 SET. 2012

Prot. 81008/I-13

AVV. ATTILIO L. M. TOSCANO
Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
nell'Università degli Studi di Catania

<input checked="" type="checkbox"/>	A.P.S.E.Ma.	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.I.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Rettore	X
C	A.Lo.Sa.V.	A.G.A.P.	<input checked="" type="checkbox"/> Direttore	C
o	A.P.S.	A.R.S.Sa.N.	Org. Collegiali	o
m	A.P.Pa.M.	U.L.A.	Segret. Rett.	n
p	A.L.P.I.	<input checked="" type="checkbox"/> A.Ss.G.	U.F.M.	o
e	Economato	A.DI.	Nucleo di Val.	s
t	S.S.C.	A.Fo.	Revisori	c
e	PAC AC	A.RI.	C.O.F.	e
n	A.PI.Co.G.	CAPITT	C.E.A.	o
z	A.S.I.	C.L.M.A.	C.B.F.	z
a	A.F.I.	Tipografia Uni.	C.M.P.	a

Al Sig. Direttore Generale

Dott. Lucio Maggio

Al Magnifico Rettore

Prof. Antonino Recca

dell'Università degli Studi di Catania

Oggetto: Elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi collegiali dell'Ateneo - scorcio dell'anno accademico 2011/2012 - richiesta parere prot. 80601/I/13 del 19 settembre 2012.

La S.V. mi chiede parere in ordine all'interpretazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lett h), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'art. 37, comma 8, dello Statuto d'Ateneo vigente e degli artt. 82 e 91 del Regolamento elettorale d'Ateneo vigente.

Invero, con l'art. 2, comma 2, la Legge n. 240/2010, ha inteso individuare un preciso "obbligo" di modifica degli Statuti d'Ateneo, con l'osservanza di specifici "vincoli" e "criteri direttivi", tra i quali rientra certamente quello di cui alla lett. h), ultimo periodo, che specificamente reca: "attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta".

La disposizione ha un carattere puntuale e dettagliato, tale da apparire ascrivibile alla categoria dei "vincoli", cui, in sede di modifica statutaria, ciascun Ateneo deve, di necessità, attenersi. Trattasi di "vincoli", astrattamente compatibili con l'art. 33, comma VI, Cost., poiché l'autonomia universitaria incontra comunque i "limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

Il contenuto dell'art.2, comma 2, lett. h), cit., è stato pedissequamente trasfuso nell'articolo 37, comma 8, dello Statuto vigente.

AVV. ATTILIO L. M. TOSCANO
Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
nell'Università degli Studi di Catania

Il Regolamento elettorale d'Ateneo vigente, tuttavia, agli artt. 82 e 91, relativi all'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corso di studio con numero di studenti superiore o non superiore a cinquecento, sembra, all'apparenza, avere contenuto meno restrittivo, o se possibile meno "vincolato" o "limitato", poiché pare concedere l'elettorato passivo agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno al corso di studio "rispettivo" al Consiglio di corso per il quale si intende essere eletti.

Sorge quindi all'interprete un possibile dubbio ermeneutico in merito al se uno studente, prima iscrittosi ad un corso di studio dell'Ateneo catanese e poi, successivamente, iscrittosi a diverso corso di studio del medesimo Ateneo sia da considerarsi studente "iscritto per la prima volta" e dunque titolare del diritto elettorato passivo, a norma delle disposizioni su richiamate, ovvero se diversamente debba considerarsi studente "iscritto per la seconda volta" e dunque privo di tale diritto.

In altri termini, è legittimo chiedersi se il diritto di elettorato passivo venga meno per effetto della seconda iscrizione ad una Università, ovvero solo per l'effetto della seconda iscrizione ad uno stesso corso di studio di una Università.

La *ratio* dell'art. 2, comma 2, lett. h), citato, il cui contenuto, come già visto, è stato riprodotto nello Statuto d'Ateneo, appare essere quella di impedire a studenti che si iscrivano più di una volta a corsi di laurea, laurea magistrale e dottorati di ricerca di una determinata Università di candidarsi per l'elezione ad organi rappresentativi.

La norma rappresenta un chiaro "limite" al diritto di elettorato passivo degli studenti, astrattamente compatibile con l'art. 33, comma VI Cost., pur se di dubbia legittimità costituzionale sotto altri aspetti (principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di libertà di elettorato passivo), ma in assenza di un giudizio innanzi alla Corte costituzionale e soprattutto di una sentenza di accoglimento, essa mantiene la sua indiscutibile forza in grado di informare di sé l'ordinamento giuridico, in generale, e quello universitario, in particolare.



AVV. ATTILIO L. M. TOSCANO
Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
nell'Università degli Studi di Catania

Anche il massimo strumento di autonomia universitaria dell'Ateneo catanese, lo Statuto, la recepisce in maniera come già visto pedissequa, motivo per cui non può dubitarsi, allo stato, che il Regolamento elettorale d'Ateneo debba essere interpretato alla luce del dato legislativo e di quello statutario.

Né può ritenersi che le disposizioni del Regolamento elettorale d'Ateneo vigenti possano avere ingenerato un legittimo affidamento astrattamente tutelabile, pur se all'evidenza *contra legem*, sia per la loro recente emanazione sia perché, nel caso di specie, siamo in presenza della prima competizione elettorale in applicazione delle nuove regole.

In tal senso, il mio parere.

Con ossequio.

Catania, 20 settembre 2018

Avv. Attilio L. M. Toscano

